



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Incentivi gestione entrate
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)



Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di accrescere le attività di recupero dell'evasione tributaria tramite il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e tramite il riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2

Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 è istituito apposito fondo incentivante costituito annualmente.
2. Il fondo incentivante è alimentato dal 5% (cinque per cento) delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, notificati dall'ente anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento e riferito all'anno precedente.
4. Tale fondo deve essere destinato come segue:
 - 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale
 - 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
5. Rientrano nelle attività di accertamento tutte quelle attività svolte dal personale che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
6. Per le finalità di cui al presente regolamento, per somme riscosse s'intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti a accertamenti assunti in anni precedenti.

Articolo 3

Modalità di accesso al fondo

1 Gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente regolamento si traducono nelle attività di esame delle posizioni passive IMU e nel conseguente procedimento di accertamento e irrogazione di sanzioni nei casi di passività, così come nelle attività di accertamento delle posizioni TARI non dichiarate. Il raggiungimento degli obiettivi è anche in riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali, in applicazione dell'art.1 del DL 30 settembre 2005, n° 203.

2. Il personale destinatario dell'incentivo è quello assegnato al Servizio Tributi, in quanto indipendentemente dalla mansione ricoperta, concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente. Inoltre una quota dell'incentivo è destinata ai messi comunali che hanno notificato atti di accertamento generati dall'attività di cui al comma precedente.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio presso l'ente.

Articolo 4

Destinazione del fondo

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.

2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione e è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota complessiva da distribuire annualmente è ripartita nella seguente misura:

- ripartizione fra il Dirigente del Servizio Tributi e il restante personale rispettivamente 10% e 90%;
- ripartizione fra la Posizione organizzativa del Servizio Tributi e il restante personale rispettivamente 10% e 90%;
- ripartizione fra personale assegnato al Servizio Tributi e messi comunali rispettivamente 95% e 5%.

Le quote destinate al personale del Servizio Tributi sono distribuite a tutto il personale del servizio Tributi in misura proporzionale alle ore lavorate durante l'anno, in ragione del maggior concorso allo svolgimento delle ordinarie e concomitanti attività d'ufficio: infatti anche coloro che svolgono compiti diversi da quello del recupero dell'evasione forniscono comunque un apporto al recupero di entrate, complementare e parimenti importante per conseguire il raggiungimento degli obiettivi premianti.

Le quote destinate al personale con la funzione di messo comunale sono distribuite in misura proporzionale al numero di atti di accertamento generati a seguito delle attività di cui all'art.3, comma 1, che siano stati regolarmente notificati.

4. Le quote da attribuire a ogni dipendente sono quantificate come indicato al comma precedente. Dette quote non possono superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. A tal fine si prende a riferimento il trattamento tabellare percepito nell'anno precedente

a quello di liquidazione degli incentivi, considerando come trattamento tabellare la paga base e la progressione economica orizzontale ed escludendo l'Indennità di Vacanza Contrattuale.

5. L'eventuale parte del fondo eccedente quella liquidata al personale può essere utilizzata per l'acquisizione di software specifici, per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del Servizio Tributi, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio a utilità pluriennale, per la bonifica delle banche dati e per la strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e d'interrelazione con i contribuenti.

6. L'utilizzo del fondo è rimesso:

- al segretario/direttore generale per la quota di pertinenza del dirigente;
- al dirigente di direzione del Servizio Tributi per le quote di pertinenza della posizione organizzativa e dei restanti dipendenti.

7. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

8. I destinatari delle funzioni incentivati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi e che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Articolo 5 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione. Le attività per il recupero dell'evasione, poste in essere dall'inizio dell'anno di approvazione del presente regolamento fino all'entrata in vigore dello stesso, restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.